

Estratto dal Verbale n° 6-C della seduta del
Consiglio di Amministrazione del 18 luglio 2011

Il Consiglio di Amministrazione dell'ENAC, nella seduta del 18 luglio 2011, in relazione al punto 5) dell'o.d.g., approva, all'unanimità, la seguente:

DELIBERAZIONE N. 37/2011

- Visto il D. Lgs. 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile;
- Visto il Codice della Navigazione, parte aeronautica, come modificato, in base alla Legge Delega 9 novembre 2004, n. 26, dal D. Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e dal D. Lgs. 15 marzo 2006, n. 151;
- Visti l'articolo 10, comma 13, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, e l'articolo 1 del Decreto Legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 1995, n. 351, come emendato dall'art. 2, comma 188, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, che hanno introdotto nuove regole in materia di gestione degli aeroporti e di realizzazione delle relative infrastrutture;
- Visto il D. Lgs. 13 gennaio 1999, n. 18, emanato in attuazione della Direttiva 96/67/CE, che ha liberalizzato l'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità;
- Visto il Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248, che ha introdotto nuove norme in materia di tariffazione dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva;
- Viste le delibere CIPE in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva e le successive disposizioni attuative;
- Visti altresì i Regolamenti emanati dall'Unione Europea per il settore dell'aviazione civile;
- Visto il Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, che, all'art.17, comma 34-bis, come modificato dalla Legge 122/2010, autorizza l'Enac a stipulare, per i sistemi aeroportuali nazionali aventi un traffico superiore agli otto milioni di passeggeri annui, contratti di programma in deroga alla vigente normativa in materia, introducendo sistemi di tariffazione pluriennali con modalità di aggiornamento valide per l'intera durata del rapporto;
- Ravvisato che, ai sensi dell'art. 704 del Codice della Navigazione, l'Enac è il soggetto pubblico competente alla stipula del Contratto di Programma con il gestore aeroportuale;


- Considerato che, ai sensi della Legge n. 938/1986 e del successivo Decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro del Tesoro, n. 128/14 del 20 marzo 1987, la Società SAVE S.p.A. è affidataria della gestione totale dell'Aeroporto di Venezia Tessera;
- Viste le deliberazioni n. 20/2001 del 26 aprile 2001, n. 18/2002 del 21 giugno 2002, n. 30/2005 del 23 marzo 2005 e n. 10/2006 del 26 gennaio 2006, con le quali si è provveduto ad estendere al 21 marzo 2041 la durata della concessione di gestione totale dell'Aeroporto di Venezia Tessera alla Società SAVE S.p.A.;
- Tenuto conto che la SAVE S.p.A., conformemente a quanto previsto dal "Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti", ha conseguito la Certificazione dell'Aeroporto per lo scalo di Venezia Tessera in data 30 maggio 2004 e da ultimo rinnovata in data 30 maggio 2010;
- Considerato che l'ENAC, a seguito della richiesta della Società SAVE S.p.A., ha avviato il procedimento istruttorio finalizzato alla stipula del contratto di programma in deroga;
- Atteso che, ai sensi del par. 5.2 della Direttiva approvata dal CIPE con delibera n. 39/2007 il contratto di programma deve stabilire:
 - il livello iniziale dei corrispettivi e le attività da essi remunerate;
 - il piano degli investimenti;
 - il tasso di congrua remunerazione del capitale investito;
 - gli obiettivi annuali di qualità e di tutela ambientale;
 - i parametri che definiscono la dinamica tariffaria nel corso del periodo regolatorio;
- Tenuto conto del Decreto Interministeriale di approvazione delle "Linee guida" in materia tariffaria elaborate dall'ENAC, registrato alla Corte dei Conti in data 20 gennaio 2009 e pubblicato sulla G.U. n. 42 del 20 febbraio 2009;
- Avuto riguardo allo schema di Contratto di Programma ed al "Documento Tecnico di Regolazione Tariffaria", elaborati dalla competente Struttura;
- Attesi i chiarimenti, resi da parte dei responsabili delle competenti strutture dell'Ente, relativamente ai contenuti e ai limiti di applicazione della normativa per la stipula dei contratti di programma in deroga, di cui alla Legge 102/2009;
- Su proposta del Direttore Generale;
- Viste le risultanze del dibattito,

DELIBERA

di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, lo schema di Contratto di Programma in deroga, da stipularsi tra l'Enac e la SAVE S.p.A - società di gestione

dell'Aeroporto di Venezia Tessera - unitamente al Documento Tecnico di Regolazione Tariffaria, dando mandato al Direttore Generale per i successivi adempimenti.

Il Presidente
Prof. Vito Riggio



Il Segretario
Dr. Marino Barzaghi

